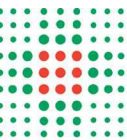


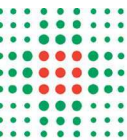
PROCEDURA APERTA N.7/2016

**CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO AL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE DELLE OTTICHE RIGIDE IN
USO PRESSO LE AZIENDE UU.SS.LL. DI BOLOGNA
E IMOLA, AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO
ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA - LOTTO
UNICO**



INDICE

Art. 1) Oggetto, durata del servizio e clausola di adesione.....	3
Art. 2) Importo del servizio.....	4
Art. 3) Modalità di compilazione dell'offerta.....	4
Art. 4) Modalità del servizio di manutenzione correttiva.....	5
Art. 4.1) Caratteristiche generali.....	5
Art. 4.2) Manutenzione correttiva.....	6
Art. 5) Ricambi utilizzati	8
Art. 6) Verifiche fornitore.....	9
Art. 7) Stato patrimoniale.....	9
Art. 8) Regola d'arte nell'esecuzione del servizio.....	9
Art. 9) Risorse impiegate per l'esecuzione del contratto.....	9
Art. 10) Esclusioni	10
Art.11) Danni a terzi	10
Art.12) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro.....	11
Art.13) Obblighi dell'impresa – Penali per il ritardo e per l'inadempimento.....	11
Art.14) Risoluzione del contratto.....	13
Art.15) Modalità di determinazione del corrispettivo, di contabilizzazione e liquidazione	14
Art.16) Fatturazione e Pagamenti	14
Art.17) Cessione e subappalto del contratto	18
Art.18) Recesso dal contratto.....	18
Art.19) Spese a carico dell'appaltatore	18
Art.20) Segnalazione all'Ente Certificatore.....	19
Art.21) Segnalazione sui certificati di buona esecuzione	19
Art.22) Segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.....	19
Art.23) Controversie e Foro competente.....	20
Art.24) Informazioni	20
Art.26) Documentazione di gara.....	20



Art. 1) Oggetto, durata del servizio e clausola di adesione

Il presente Capitolato Speciale disciplina l'esecuzione del servizio di manutenzione correttiva, post garanzia, di:

- endoscopi rigidi, intesi come ottiche rigide (stelo rigido) aventi sistema ottico con lenti o in fibra, provvisti o meno di canale operativo,
- camicie,

in dotazione alle UU.OO. delle Aziende Sanitarie dell' Area Vasta Emilia Centrale e precisamente: Azienda USL di Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna e Azienda USL di Bologna, capofila del procedimento amministrativo, (di seguito Aziende in unione).

Il servizio richiesto dovrà comprendere:

- interventi straordinari su chiamata in numero illimitato
- fornitura parti di ricambio
- apparecchi sostitutivi di supporto

L'elenco delle apparecchiature oggetto del servizio è riportato nell'allegato B2. Si precisa che, il numero e il tipo di apparecchiature indicate in elenco non rappresenta la totalità delle apparecchiature presenti nelle Aziende in unione (attendibilità al 95%).

I quantitativi riportati nelle tabelle allegate, sono puramente indicativi e si riferiscono ai fabbisogni presunti annuali di contratto. Tali quantità potranno essere aumentate o diminuite nei limiti previsti dalla normativa vigente, e da particolari esigenze organizzative interne, senza che il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. In tale caso rimarranno fisse ed invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara.

I Presidi Ospedalieri e Territoriali delle Aziende in unione interessati dal servizio sono specificati nell'**allegato b**

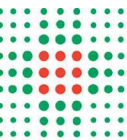
Il contratto avrà durata triennale a decorrere presumibilmente dal 01/06/2016, ad eccezione dell'Istituto Ortopedico Rizzoli per il quale il contratto avrà decorrenza 01/01/2017. Il contratto potrà eventualmente essere rinnovato di ulteriori 2 anni (anche singolarmente considerati), previo interpello della Ditta aggiudicataria. In caso di rinnovo, la Ditta si impegna ad effettuare uno sconto minimo del 5% sul prezzo di aggiudicazione.

Alla scadenza del contratto di fornitura, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di prorogare la durata per un periodo ulteriore di tempo, che di regola non potrà superare i 180 giorni.

Nel caso in cui sia in corso di svolgimento una nuova procedura concorsuale, tale termine dovrà coincidere con quello relativo al subentro del nuovo fornitore. Durante tale periodo, la Ditta Aggiudicataria è impegnata ad eseguire la fornitura alle stesse condizioni e modalità previste dal presente Capitolato speciale.

CLAUSOLA DI ADESIONE

- Questa Azienda si riserva la facoltà di estendere, a far data dal 1/7/2016, le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, all' AUSL di Ferrara



e all'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara per un presumibile importo annuale di € 50.000,00 oltre iva).

- Qualora l'adesione/ampliamento comporti un aumento del valore contrattuale originario superiore al 20%, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinegoziare con la ditta aggiudicataria le condizioni economiche contrattuali.

Art. 2) Importo del servizio

L'importo triennale massimo stimato del servizio e a base di gara, ammonta a **€ 515.578,00** IVA esclusa, con i seguenti limiti:

- Importo massimo per singola riparazione di ottica con lenti: euro 490,00 IVA esclusa;
- Importo massimo per singola riparazione di ottica con fibra e/o canale operativo: euro 990,00 IVA esclusa;
- Importo massimo per singola riparazione camicie 10% del minor importo offerto per la riparazione degli endoscopi rigidi: € 49,00 IVA esclusa.

Art. 3) Modalità di compilazione dell'offerta

Le Imprese concorrenti dovranno presentare l'offerta articolata nel seguente modo:

- a) Costo forfetario per singola riparazione delle ottiche rigide aventi sistema ottico con lenti, indipendente dal tipo di ottica, modello o guasto. Il costo offerto non potrà comunque superare l'importo massimo indicato nel precedente articolo 2;
- b) Costo forfetario per singola riparazione delle ottiche rigide aventi sistema ottico in fibra e/o canale operativo, indipendente dal tipo di ottica, modello o guasto. Il costo offerto non potrà comunque superare l'importo massimo indicato nel precedente articolo 2;
- c) Costo forfetario per singola riparazione di camicie. Si precisa che il costo della riparazione non può superare il 10% del minor costo offerto per la riparazione delle ottiche

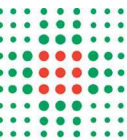
Il costo forfetario offerto per ciascuna riparazione, rispettivamente per le ottiche (lett. a e b) e per le camicie (lett. c) sarà fisso ed invariabile, per tutta la durata del contratto.

In ogni caso l'Azienda Sanitaria contraente si riserva il diritto, effettuate le valutazioni tecniche di competenza circa la convenienza della manutenzione rispetto all'obsolescenza e allo stato generale dell'ottica, di non richiedere la riparazione, anche se l'ottica è presente nell'allegato B2; per contro, l'Azienda Sanitaria contraente potrà richiedere la riparazione di ottiche non indicate nell'**allegato B2**, al costo forfetario offerto per singola riparazione (lett. a e b).

N. interventi medi annui:

AUSL di Bologna

- 120 con riferimento alle ottiche aventi sistema ottico con lenti
- 5 con riferimento alle ottiche aventi sistema ottico con fibra e/o canale operativo
- 10 con riferimento alle camicie.



AUSL di Imola

- 30 con riferimento alle ottiche aventi sistema ottico con lenti
- 1 con riferimento alle ottiche aventi sistema ottico con fibra e/o canale operativo
- 6 con riferimento alle camicie.

Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna

- 100 con riferimento alle ottiche aventi sistema ottico con lenti
- 10 con riferimento alle ottiche aventi sistema ottico con fibra e/o canale operativo
- 10 con riferimento alle camicie

IOR (da 1/1/2017)

- 80 con riferimento alle ottiche aventi sistema ottico con lenti
- 10 con riferimento alle camicie.

Qualora l'impresa dichiari la propria disponibilità a fornire ad ogni riparazione il report del controllo di qualità, dovrà indicare l'eventuale importo aggiuntivo, specificando il costo della fornitura del report per le riparazioni di cui ai precedenti punti a) e b).

Art. 4) Modalità del servizio di manutenzione correttiva

Art. 4.1) Caratteristiche generali

Il servizio di assistenza tecnica richiesto comprende esclusivamente la riparazione di endoscopi rigidi, come definiti all'**articolo 1**, e camicie.

Lo scopo della riparazione è quello di risolvere i guasti, garantendo il ripristino di valori accettabili di trasmissione.

Le ottiche individuate e classificate sono quelle indicate nell'**allegato B2**, che, pur non rappresentando la dotazione complessiva, è attendibile al 95%.

La ditta dovrà indicare le offerte forfettarie indipendentemente dal tipo o entità del guasto o dal modello di ottica.

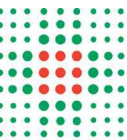
Qualora l'Azienda contraente richiedesse la riparazione di camicie, tale intervento deve essere effettuato sempre a forfait, ad un prezzo pari ad una percentuale del minor prezzo offerto per la riparazione delle ottiche. Tale percentuale non può eccedere il 10% e deve essere specificata già in sede di offerta economica.

Resta inteso che:

- tutte le spese correlate all'esecuzione del servizio di manutenzione richiesto (costo personale, trasporti, reperimento materiale, assicurazioni vettori e dispositivi, etc.) sono da intendersi incluse nel presente contratto e quindi a carico dell' Impresa aggiudicataria
- eventuali danni causati dai vettori, come altresì eventuali smarrimenti o sottrazioni occorse durante il trasporto delle attrezzature oggetto del presente appalto, sono ad esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria.

Le attività di riparazione devono essere effettuate in accordo con le prescrizioni del fabbricante; ove queste fossero carenti sarà compito della Impresa procurarsele e fornire circostanziata documentazione.

Il servizio deve essere ininterrotto nell'arco della settimana lavorativa e all' Impresa si richiedono tempi di risoluzione garantiti; qualora le riparazioni richiedano tempi superiori a quelli indicati, devono essere integrate da uno strumento sostitutivo di prestazioni equivalenti o superiori, in regime di compatibilità con lo strumentario in dotazione al



reparto utilizzatore, estesa anche al lavaggio e alla disinfezione e nel rispetto delle Leggi vigenti.

Al fine della formulazione dell'offerta e delle prestazioni di assistenza tecnica, le Imprese partecipanti devono prendere atto delle modalità di disinfezione/sterilizzazione dei dispositivi oggetto del presente contratto adottate dalle Aziende in unione:

- Sterilizzatrici a vapore
- Steris System 1
- Sterrad (gas plasma)

Qualora nel periodo di validità del presente contratto una delle Aziende in unione decidesse di ricorrere ad altri metodi di disinfezione/sterilizzazione, si farà carico di comunicarlo tempestivamente all'Impresa aggiudicataria.

Considerato che l'elenco di cui all'allegato B2 rappresenta una percentuale significativa, ma non la totalità delle ottiche che possono essere in uso nelle Aziende in unione, qualora si richiedesse la riparazione di ottiche di tipo diverso da quanto riportato in allegato B2, tali richieste dovranno essere gestite con le stesse modalità descritte negli articoli successivi e determineranno una variazione dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate nell'**articolo 3**.

Nessun altro onere sarà riconosciuto all'impresa aggiudicataria oltre a quanto riportato nell'offerta di aggiudicazione

Art. 4.2) Manutenzione correttiva

Il numero degli interventi, sempre eseguito da personale tecnico qualificato, è da ritenersi illimitato e deve essere garantito tutti i giorni feriali dell'anno inclusi i prefestivi.

Le richieste di intervento saranno effettuate dai Servizi competenti delle Aziende in unione a mezzo fax (dalla data e ora del fax decorreranno le eventuali penali di cui all'**articolo 13**).

I Servizi competenti e i nominativi dei referenti saranno comunicati da ogni singola Azienda Sanitaria al momento della stipula del contratto.

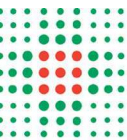
Il ritiro e la riconsegna dell'apparecchio sono a carico dell' Impresa e dovranno essere effettuati preferibilmente tramite un proprio referente. Qualora l' Impresa scelga di effettuare il ritiro/consegna tramite corriere dovrà fornire alle Aziende Sanitarie gli imballi necessari per il trasporto in sicurezza dell'endoscopio.

I ritiri e le riconsegne devono avvenire presso le sedi dei Servizi competenti delle Aziende in unione; tuttavia è facoltà dei suddetti Servizi richiedere il ritiro e/o la riconsegna presso le UU.OO. utilizzatrici. In tal caso il luogo del ritiro e/o della riconsegna sarà chiaramente indicato nella richiesta di intervento inoltrata a mezzo fax.

Nello svolgimento dell'attività l' Impresa deve utilizzare ricambi originali o di equivalenza dimostrabile documentalmente come meglio specificato all'**articolo 5**.

I tempi di ripristino dalla chiamata (intesi come tempo intercorso dall'inoltro della richiesta di intervento alla riconsegna dell'apparecchio riparato) **non devono essere superiori a:**

- ✓ **15 giornate solari consecutive per le ottiche aventi sistema ottico con lenti**
- ✓ **30 giornate solari consecutive per le ottiche aventi sistema ottico in fibra.**



Qualora il tempo necessario al ripristino risultasse superiore, l'Impresa potrà proporre la consegna di un apparecchio sostitutivo, motivando, con apposita relazione, il maggior tempo necessario alla riparazione. Valutata la proposta, il Servizio competente si riserva la facoltà di non accettare l'apparecchio sostitutivo.

A seguito di particolari esigenze dell'U.O., le Aziende in unione si riservano comunque la facoltà di richiedere la consegna di un apparecchio sostitutivo, anche prima del termine del tempo di ripristino.

Gli apparecchi sostitutivi forniti dovranno essere compatibili con i sistemi e gli accessori utilizzati presso l'U.O..

Nel caso di consegna di apparecchio sostitutivo, il tempo di ripristino sarà considerato equivalente al tempo intercorso tra l'inoltro della richiesta di intervento e la consegna dell'ottica sostitutiva.

Il rispetto dei tempi di ripristino sarà verificato dai Servizi competenti delle Aziende in unione con periodicità:

- quadrimestrale per le ottiche con lenti
- annuale per le ottiche con fibra

calcolando, al termine di ogni quadrimestre/anno contrattuale, il tempo medio di ripristino. Per il calcolo si prenderanno in considerazione gli interventi di riparazione richiesti nel quadrimestre/anno.

Qualora i tempi medi quadrimestrali/annuali risultassero superiori ai tempi di ripristino richiesti (15 e 30 giornate solari consecutive) si procederà all'applicazione delle penali, come meglio dettagliato all'**articolo 13**

L'impresa è tenuta a garantire i tempi di risoluzione richiesti e la fornitura di apparecchi sostitutivi compatibili con i sistemi utilizzati presso le UU.OO.

A seguito di un intervento di riparazione lo strumento è da considerarsi in garanzia per i 6 mesi successivi alla data di riconsegna.

Per ogni eventuale intervento di riparazione che si rendesse necessario durante il periodo di garanzia, sarà riconosciuto il 50% dell'importo a forfait offerto dall'Impresa, a condizione che la rottura sia attribuibile a incuria, danno accidentale, ecc.

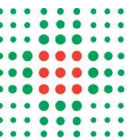
Tutti gli interventi devono essere documentati in modo da rendere sempre rintracciabile l'iter dello strumento dal momento della richiesta di intervento fino alla sua soluzione.

Tutti gli interventi eseguiti devono essere documentati attraverso il rilascio di **foglio di lavoro** e da **documento di trasporto** (uscita e ingresso).

Nel foglio di lavoro devono essere presenti almeno le seguenti informazioni:

- numero di serie e di inventario dell'apparecchio
- unità operativa ove installato
- i riferimenti della richiesta dell'intervento
- ricambi sostituiti, con attestazione dell'uso di ricambi originali
- descrizione intervento
- eventuali note

Nel caso di consegna dell'apparecchio riparato presso l'U.O. utilizzatrice, copia del foglio di lavoro deve essere consegnata al Servizio competente dell'Azienda sanitaria contraente.



Qualora l'impresa disponga di un tester per il controllo di qualità, l'impresa potrà indicare, in sede di offerta, la propria disponibilità a fornire report del controllo ad ogni intervento di riparazione. In caso di disponibilità, fac simile del report dovrà essere presentato in sede di offerta.

L'Impresa deve presentare, in sede di offerta, come specificato anche nella Lettera d'Invito, una "Relazione descrittiva del servizio di manutenzione correttiva", contenente almeno le seguenti informazioni:

- le modalità di gestione del servizio di ritiro/riconsegna apparecchi,
- le modalità di gestione degli apparecchi sostitutivi,
- i fac-simile della documentazione adottata (scheda di consegna, foglio di lavoro, documento di trasporto, ecc)

In sede di offerta, l'Impresa dovrà altresì dichiarare la propria disponibilità a modificare la documentazione adottata, qualora i Servizi competenti delle Aziende in unione lo richiedano. Le modifiche potranno essere richieste in un qualunque momento del periodo contrattuale.

La Relazione descrittiva presentata dall'Impresa sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio stabilito per l'elemento "Qualità", così come previsto dalla Lettera d'Invito.

IMPORTANTE

Relativamente alla periodicità di verifica dei tempi di ripristino è facoltà di ogni Azienda Sanitaria coinvolta di applicare completamente o parzialmente quanto sopra indicato a seconda della propria organizzazione interna. Sarà cura dell'Azienda Sanitaria interessata, se lo ritiene indispensabile, comunicare all' Impresa aggiudicataria eventuali applicazioni parziali.

Art. 5) Ricambi utilizzati

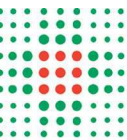
L' Impresa deve garantire l'utilizzo di materiale originale o compatibile; in entrambi i casi deve dettagliare le modalità di reperimento dei ricambi ed eventuali dichiarazioni di compatibilità.

L' Impresa deve presentare, in sede di offerta, come specificato anche nella Lettera d'Invito, un "Elenco dei ricambi e materiali da impiegare", contenente:

- la denominazione e la descrizione di ciascun materiale e pezzo di ricambio, nonché le modalità di reperimento al fine di garantirne la rintracciabilità;
- l'indicazione, per ciascun materiale o pezzo di ricambio, se sia "originale" ovvero "compatibile";
- per i materiali o pezzi di ricambio indicati come "compatibili", dovrà essere allegata la dichiarazione di compatibilità da parte del produttore del materiale/ricambio.

Le parti in gomma utilizzate per le attività di manutenzione devono essere LATEX FREE; a tal proposito l'impresa deve allegare dichiarazione già in sede di offerta (vedi Lettera di Invito).

L'Elenco dei ricambi e materiali da impiegare presentato dalla Impresa sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio stabilito per l'elemento



“Qualità”, così come previsto dalla Lettera d’Invito.

Art. 6) Verifiche fornitore

L’ Impresa fornitrice sarà soggetta a controlli sulle apparecchiature riparate per la valutazione della qualità del servizio offerto.

Le sole riparazioni che supereranno i succitati controlli saranno riconosciute e contabilizzate come specificato all'**articolo 15**.

Qualora le riparazioni non superassero le verifiche effettuate, è facoltà delle Aziende in unione chiedere un'ulteriore prestazione, senza alcun costo aggiuntivo. Si precisa che tale prestazione sarà considerata a tutti gli effetti come la continuazione dell'iniziale intervento di riparazione.

Esclusivamente per l'Azienda USL di Bologna il controllo sulle apparecchiature riparate sarà effettuato secondo le modalità dettagliate all'**allegato C**.

Le contestazioni sono regolamentate come meglio descritto agli **articoli 13 e 14**.

IMPORTANTE

E' facoltà di ogni Azienda Sanitaria coinvolta di applicare completamente o parzialmente quanto sopra indicato a seconda della propria organizzazione interna. Sarà cura dell' Azienda Sanitaria interessata, se lo ritiene indispensabile, comunicare all' Impresa aggiudicataria eventuali applicazioni parziali.

Art. 7) Stato patrimoniale

La gestione delle manutenzioni deve comunque salvaguardare lo stato patrimoniale di ciascuna Struttura Sanitaria di origine: non sono consentiti scambi di beni fra le suddette Strutture, ad eccezione di eventuali spostamenti decisi dall'Azienda contraente. Tali spostamenti verranno immediatamente comunicati all' Impresa aggiudicataria, senza il riconoscimento di oneri aggiuntivi.

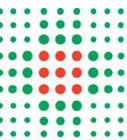
Art. 8)Regola d'arte nell'esecuzione del servizio

Tutte le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte e della pratica ed in perfetta conformità alle istruzioni eventualmente impartite dai Servizi competenti delle Aziende in unione e alle norme vigenti.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a porre rimedio agli eventuali difetti o mancanze del servizio, eseguendo tutte le prestazioni necessarie o richieste dai Servizi competenti delle Aziende in unione senza alcun sovrapprezzo.

Art. 9)Risorse impiegate per l'esecuzione del contratto

L'Impresa dovrà presentare, in sede di offerta, come specificato anche nella Lettera d'Invito, una “Relazione sulle caratteristiche generali del servizio”, che riporti:



- la denominazione, la sede e la struttura del centro/i di assistenza tecnica che svolgerà le prestazioni oggetto del contratto nonché dei magazzini ricambi che garantiscono l'approvvigionamento dei materiali da impiegare nell'esecuzione del contratto;
- i dati del personale tecnico che eseguirà materialmente le prestazioni oggetto del contratto (numero di tecnici, curriculum, attestati formazione tecnici)

La "Relazione sulle caratteristiche generali del servizio", presentata dalla Impresa sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio stabilito per l'elemento "Qualità", così come previsto dalla Lettera d'Invito.

Art. 10) Esclusioni

Non sono accettate clausole di esclusione dal contratto ovvero di esonero da responsabilità dell'appaltatore, salvo che per guasti derivanti da dolo del personale dipendente delle Aziende in unione. L'onere della prova del dolo è a carico dell' Impresa aggiudicataria e deve essere riconosciuto dalle parti o accertato giudizialmente.

In casi eccezionali e limitati, qualora l' Impresa Appaltatrice, a qualsiasi titolo, ritenga non opportuno procedere alla riparazione, la stessa Impresa deve darne comunicazione scritta al Servizio competente dell'Azienda Sanitaria contraente, specificando le motivazioni della scelta di non riparare.

Nell'intero periodo contrattuale, i su citati casi, per singola Azienda, dovranno essere inferiori all'1 % del numero delle ottiche di cui all'allegato B.

In tal caso, il Servizio competente avrà la facoltà di richiedere comunque la riparazione ovvero in caso contrario, la fornitura di una apparecchiatura sostitutiva, in uso gratuito, di caratteristiche analoghe o superiori a quella guasta, che dovrà rimanere a disposizione dell'Azienda Sanitaria fino al termine del contratto.

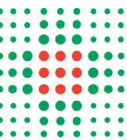
Tale apparecchiatura sostitutiva verrà considerata, a tutti gli effetti, ricompresa nel contratto di manutenzione, rimanendo pertanto a carico dell' Impresa aggiudicataria ogni riparazione che si rendesse necessaria sulla stessa.

In ogni caso, anche qualora venga fornita apparecchiatura sostitutiva, l'apparecchiatura non riparata di proprietà dell'Azienda deve essere riconsegnata tempestivamente all'Azienda stessa.

Art.11) Danni a terzi

Le Aziende in unione sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell' Impresa aggiudicataria per qualsiasi causa, nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo, che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

L' Impresa aggiudicataria è la sola ed unica responsabile per ogni e qualsivoglia danno all'Amministrazione e a terzi dovuto alla esecuzione del servizio e, pertanto, dovrà adottare, a sue spese e cure, tutte le misure precauzionali necessarie che riterrà più opportune, oltre a rifondere i danni economici documentati e richiesti dai Servizi competenti delle Aziende in unione.



Art.12) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Tali fascicoli sono disponibili sui siti delle seguenti Aziende, come segue:

Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it/ **sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione,**

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi: al link <http://www.aosp.bo.it/files/art.26.pdf> ,

Istituto Ortopedico Rizzoli: al link <http://www.ior.it/il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizio-prevenzione-e-protezione>.

Azienda USL di Imola: www.ausl.imola.bo.it/ **sezione bandi e gare – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola.**

Per l'AOSP e l'AUSL di Ferrara il Fascicolo Informativo può essere richiesto al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, Via Arginone 179, Ferrara tel 0532-250301 dip.prevenzione@ospfe.it.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto." Tale documento è allegato al presente disciplinare.

L'AUSL di Bologna, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna S. Orsola –Malpighi, l'Istituto Ortopedico Rizzoli, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Di Ferrara "S.Anna", l'Azienda USL di Ferrara, l'Azienda USL di Imola, allegato al contratto di appalto, invieranno alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.

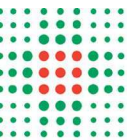
Art.13) Obblighi dell'impresa – Penali per il ritardo e per l'inadempimento

L'Impresa dovrà operare con perizia e applicando al meglio lo stato dell' arte.

Il rispetto del tempo di ripristino, così come specificato all'**articolo 4**, sarà verificato con cadenza:

- quadrimestrale per le ottiche aventi sistema ottico con lenti,
- annualmente per le ottiche aventi sistema ottico con fibra e/o canale operativo.

Al termine di ogni quadrimestre/anno contrattuale, si procederà al calcolo del tempo medio di ripristino. Qualora il tempo medio di ripristino risultasse superiore al tempo di ripristino richiesto (15 e 30 giorni solari) , l'Azienda Sanitaria contraente comunicherà il tempo medio di ripristino relativo al quadrimestre/anno, applicando una penale secondo quanto riportato in tabella.



Sistema ottico con lenti

Tempo medio di ripristino	Penale
da 16 a 20 giorni solari	5% importo quadrimestre
da 21 a 25 giorni solari	7,5% importo quadrimestre
da 26 a 30 giorni solari	10% importo quadrimestre
> 30 giorni solari	10% importo + eventuale risoluzione del contratto

Sistema ottico con fibra e/o canale operativo

Tempo medio di ripristino	Penale
da 31 a 40 giorni solari	5% importo annuale
da 41 a 50 giorni solari	7,5% importo quadrimestre
da 51 a 60 giorni solari	10% importo quadrimestre
> 60 giorni solari	10% importo + eventuale risoluzione del contratto

L'importo relativo al quadrimestre è determinato moltiplicando il costo forfetario della singola riparazione per il numero di riparazioni richieste nel quadrimestre/anno.

Qualora si rilevi il superamento del tempo di ripristino richiesto in almeno tre quadrimestri, oltre all'applicazione delle penali previste, l'Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, salvo restando l'obbligo di risarcimento dell'ulteriore danno derivante all'Azienda Sanitaria dall'inadempimento dell'appaltatore.

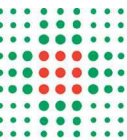
Qualora le riparazioni non siano accompagnate dalla documentazione specificata all'**articolo 4** (foglio di lavoro, d.d.t., scheda di consegna) o tale documentazione sia incompleta, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200 per ogni non conformità rilevata.

Qualora l' Impresa decidesse di non procedere alla riparazione come previsto all'**articolo 10** senza motivare tale scelta, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200 per ogni non conformità rilevata.

Qualora si rilevassero altri tipi di inadempienze alle norme contrattuali, l'Azienda Sanitaria si riserva di inoltrare una segnalazione scritta all' Impresa aggiudicataria; qualora nel corso dell'anno tali segnalazioni fossero superiori a 3, verrà applicata una penale di € 1.000 da detrarre dal corrispettivo del contratto in essere.

Qualora il numero di segnalazioni nel corso dell'anno fosse superiore a 10 l'Azienda Sanitaria si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo **articolo 14**, salvo restando l'obbligo di risarcimento dell'ulteriore danno derivante all'Azienda Sanitaria dall'inadempimento dell'appaltatore.

In alternativa, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale per inadempimento, commisurata alla mancata erogazione delle prestazioni, secondo quanto



certificato dai Reparti utilizzatori; in tal caso la penale addebitata sarà pari al 20% dei valori di DRG per ogni singola prestazione mancata, sulla base di quanto formalmente dichiarato dalle Strutture utilizzatrici.

In caso di reclami scritti, provenienti dalle UU.OO. utilizzatrici e/o da altri Servizi delle Aziende in unione per comportamenti, omissioni e/o fatti costituenti inadempimento al presente contratto ed imputabili all' Impresa, verrà applicata una penale pari a € 500, da detrarre dal corrispettivo del contratto in essere.

Qualora l'importo delle penali applicate risultasse superiore al 10% dell'importo complessivo contrattuale, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Impresa a mezzo fax: l'importo delle penali così comminate dovrà essere posto in detrazione nella fattura immediatamente successiva, e, qualora l'importo delle penali superasse l'importo della fattura, in quelle immediatamente successive per l'eccedenza ; qualora non sia fatto, l'importo fatturato non sarà corrisposto sino a quando l'Azienda contraente non riceverà apposita nota di accredito. I termini per il pagamento decorrono dalla ricezione della nota di accredito anziché dalla ricezione della fattura.

L'importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell'importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010).

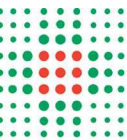
La Ditta Aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art.14) Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria contraente si riserva di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1453 e segg. del Codice Civile quando, a seguito di segnalazione scritta da parte dei propri tecnici circa il mancato rispetto delle caratteristiche convenute e/o dei requisiti minimi qualitativi, l'Impresa aggiudicataria non abbia ottemperato nel termine assegnato al ripristino dei beni secondo quanto prescritto.

Costituiscono ulteriore motivo di risoluzione :

- mancato rispetto dei tempi di ripristino come specificato all'**articolo 13**;
- ripetute segnalazioni di inadempienza alle norme contrattuali (oltre 10 segnalazioni);
- ripetute segnalazioni di disservizio da parte delle UU.OO. utilizzatrici (oltre 5 segnalazioni/anno);
- mancato mantenimento del Sistema Qualità;
- modifiche non concordate dei sistemi o di loro parti;
- richieste di riparazione in garanzia superiori al 30% delle riparazioni richieste nel corso dell'anno contrattuale



Tutte le suddette circostanze costituiscono grave inadempimento dell'appaltatore, oltre che per gli effetti del citato art. 1453 C.C., anche ai fini della facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente di cui successivo paragrafo.

Resta salva la facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente, in caso di risoluzione del contratto con l' Impresa aggiudicataria, di effettuare una nuova procedura di gara oppure di interpellare l' Impresa che ha presentato la seconda migliore offerta. In tal caso resta inteso che l' Impresa seconda offerente deve confermare l'offerta presentata in sede di gara.

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, l' Impresa aggiudicataria risponderà di tutti i danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all'Azienda Sanitaria.

Art.15) Modalità di determinazione del corrispettivo, di contabilizzazione e liquidazione

Trattandosi di contratto con definizione di prezzo a forfait di prestazione, l'importo periodico dovuto all'impresa aggiudicataria sarà determinato moltiplicando il costo forfetario offerto per singola riparazione per il numero di ottiche o camicie di cui è stata richiesta ed effettuata la riparazione nel periodo di riferimento, senza che l'Impresa aggiudicataria possa eccepire alcunché in ordine al numero di riparazioni richieste.

Le prestazioni verranno contabilizzate con cadenza mensile posticipata, sulla base del numero di ottiche / camicie riparate nel mese di riferimento.

La verifica preliminare all'autorizzazione della liquidazione della fattura è subordinata al ricevimento presso i Servizi competenti delle Aziende in unione del riepilogo delle operazioni di manutenzione (**articolo 4**), riportante gli estremi dei fogli di lavoro e il riferimento all'ottica riparata.

Le modalità di contabilizzazione e di pagamento saranno concordate con le singole Aziende Sanitarie al momento della stipulazione del contratto. Esclusivamente per l'Azienda USL di Bologna tali modalità sono specificate nell'**allegato C**

Art.16) Fatturazione e Pagamenti

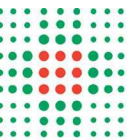
Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie di competenza esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna :

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG



Azienda USL di Imola:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Azienda Osped. Universitaria di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK

Istituto Rizzoli di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP

Azienda USL di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ

Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI

Codice fiscale: 92038610371

Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40138 BOLOGNA

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Codice Fiscale: 00302030374

Sede Legale: Via di Barbiano 1/10 – 40136 BOLOGNA

AZIENDA USL DI IMOLA

Codice Fiscale: 90000900374

Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO)

AZIENDA U.S.L. DI FERRARA

Codice fiscale: 01295960387

Sede Legale: Via Cassoli 30 – 44121 FERRARA

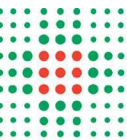
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA

P.I. 01295950388

Sede Legale: Via Aldo Moro 8 - 44124 Loc. CONA FERRARA

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).



Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:

I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine

PER L'AZIENDA USL DI IMOLA:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale

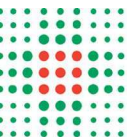
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente **"Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).**

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente



l'U.O.C. Economico Finanziario – Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079511 per l'Azienda USL di Bologna, l'UOC Risorse Economiche e Finanziarie – tel.n.0516361111 per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, l'U.O.C. Economico Finanziario – tel.n.0516366925 per l'Istituto Ortopedico Rizzoli, l'UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111 per l'Azienda USL di Imola.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

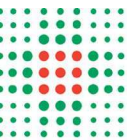
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Bologna/le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara dovrà/dovranno emettere, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.



Art.17) Cessione e subappalto del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammessi nei limiti e con le modalità previste all'art.116 del D.Lgs.163/06.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.118 del D.Lgs.163/06. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Ente Appaltante di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'impresa Concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio/fornitura subappaltato;
- con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente capitolato speciale;
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'AUSL provvederà a corrispondere gli importi del servizio subappaltato direttamente al subappaltatore.

La ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art.2359 del C.C. con il titolare del subappalto.

Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

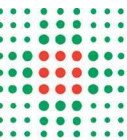
1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Art.18) Recesso dal contratto

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

Art.19) Spese a carico dell'appaltatore

Saranno a carico della Ditta tutte le spese prevedibili, imprevedibili ed oneri della responsabilità civile verso terzi, inerenti alla fornitura stessa, oltre che gli obblighi ed oneri seguenti:



- tutte le spese contrattuali di bollo, registro ecc., le spese per le copie dei documenti vari,
- tutti gli oneri derivanti dall'applicazione di tutte le leggi inerenti la sicurezza fisica del personale che esegue il servizio

Art.20) Segnalazione all'Ente Certificatore

All'accertamento delle seguenti inadempienze contrattuali, ogni Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di segnalare la non conformità e il comportamento dell'impresa aggiudicataria all'Ente che ha rilasciato la certificazione qualità dell'impresa:

- ✓ tempi di ripristino che comportano una penale pari o superiore al 10% dell'importo quadrimestrale;;
- ✓ **Risoluzione del contratto;**
- ✓ In caso di **false dichiarazioni** rilasciate dalla ditta in qualunque fase della fornitura;

La segnalazione sarà, contestualmente e per conoscenza, inviata anche alla stessa impresa.

Art.21) Segnalazione sui certificati di buona esecuzione

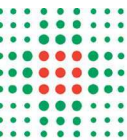
Ogni Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di segnalare tutte le inadempienze contrattuali dai quali deriva l'applicazione di una penale, nella posizione dell'impresa sull'Anagrafe Fornitori Aziendale.

Inoltre ogni Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di riportare nei certificati rilasciati dall'Azienda USL, su richiesta dell'impresa e previsti dall'articolo 42 del Codice dei Contratti, tesi a comprovare l'avvenuta fornitura ai sensi dell'articolo 48 dello stesso Codice, tutte le segnalazioni evidenziate a carico della ditta nel corso del servizio.

Art.22) Segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In caso di **false dichiarazioni** rilasciate dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, emerse durante la fase della consegna, del collaudo ed esecuzione dei lavori, ogni Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di segnalare all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso Codice, per l'adozione delle sanzioni previste. Alla segnalazione all'Autorità, l'Azienda USL procederà ad incamerare il deposito cauzione definitivo.

Qualora le **false dichiarazioni** attengano ai requisiti di ammissione alla procedura di gara, ogni Azienda Sanitaria procederà, inoltre, oltre a quanto sopra indicato, alla risoluzione del contratto ed all'applicazione di ogni altra azione prevista dal presente Capitolato Speciale per i casi di risoluzione del contratto.



Art.23) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Art.24) Informazioni

Per ogni ulteriore informazione, relativa al presente Capitolato, le Ditte concorrenti potranno rivolgersi alla Dott.ssa Zuccarelli (s.zuccarelli@ausl.bologna.it), U.O. Acquisti - Via Gramsci n. 12 - Bologna - tel. 051 6079938, tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13.

Art.26) Documentazione di gara

Fanno parte della documentazione di gara:

- a) La **Lettera d'Invito**,
- b) Il presente **Capitolato Speciale**, con i seguenti allegati:
 - Allegato "B" – Elenco apparecchiature suddivise per Azienda Sanitaria**
 - Allegato "B2" – Elenco dei Presidi**
 - Allegato "C" – Modalità di controllo sulle apparecchiature riparate dell'Azienda USL di Bologna**
 - Allegato "D" scheda offerta**

PER ACCETTAZIONE

**(timbro della Ditta e
firma del Legale Rappresentante)**

Firma e timbro del Legale Rappresentante della ditta, per espressa accettazione, ai sensi degli artt. 1341-1342, del vigente Codice Civile, degli articoli Art. 2, Art. 3, Art. 4), Art. 5), Art. 6), Art. 7), Art. 8), Art. 9), Art. 10), Art. 11), Art. 12), Art. 13), Art. 14), Art. 15), Art. 16), Art. 17), Art. 18), Art.19), Art. 20), Art. 21), Art. 22), Art. 23)

Firma e timbro per accettazione

(timbro e firma per accettazione)

